

SCRITTURA PRIVATA

L'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, consorzio di irrigazione e bonifica, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, con sede in Novara, via Negroni n. 7, codice fiscale n. 80000210031, in persona del Segretario dott. Roberto Occhipinti, nato a Novara il 16/4/1961,

PRENDE ATTO

- per quanto le spetta e salvi i diritti dei terzi e fatto salvo il rispetto delle norme di pianificazione urbanistico-territoriale – che con atto del 30/9/1997 registrato a Novara l'8/10/1997 al n. 5315, il COMUNE DI FARA NOVARESE, cod. fisc n. 00429030034, legalmente rappresentato dal Sindaco sig. Maurilio Spagnolini, nato a Fara Novarese il 20/12/1947, autorizzato con deliberazione C.C. n. 109 del 21/5/1997, divenuta esecutiva ai sensi di legge, proprietaria dei fondi interessati alla presente concessione nel catasto del Comune di Fara Novarese ha costruito:

- a) la tombinatura di un tratto di m 37 di un cavo del Distretto a g.d. "Farese", mediante posa di tubazione in cls del diametro di cm 70 adeguatamente raccordata a quella precedentemente realizzata più a monte e dotata di chiusino carrabile in prossimità del raccordo con la tombinatura esistente e pozzetto d'ispezione intermedio, il tutto al fine di consentire il collegamento con via dei Campi e l'ampliamento, nella parte in curva, della sede stradale di via Marconi;
- b) il sottopasso in corrispondenza del tratto terminale del cavo combinato di cui al precedente punto a) con tubazione dell'acquedotto per il raccordo a quella esistente lungo la via dei Campi ora via Marconi;

- in data 12/10/2015 l'UNIONE NOVARESE 2000 C.F./p.iva 01894130036 con sede a Caltignaga in via Roma, 16 – rappresentata dal suo Responsabile d'Area

Tecnica arch. DEPAOLI Giampietro nato a Galliate il 4/11/1962, subentrata nella gestione delle opere, ha presentato domanda di rinnovo della concessione

PREMESSO CHE

- con Convenzione Generale 15/5/2012, registrata a Novara l'1/6/2012, l'Associazione ha regolato con Acqua Novara VCO S.p.A., con decorrenza 1/1/2012, i rapporti di natura economica nonché la gestione manutentiva riguardanti le interferenze con la rete irrigua consorziale di infrastrutture e scarichi fognari comunali gestiti dalla medesima Società, tra cui quello del Comune di Fara Novarese, individuato alla lett. b);

- conseguentemente, con riferimento al sottopasso di cui alla lettera b) che precede, le obbligazioni qui previste in materia di pagamenti e manutenzioni si intendono a carico di Acqua Novara Vco, finché sarà in essere il succitato rapporto di gestione (ovviamente per quanto indicato alla lett. b).

Indi le Parti, che per brevità, in quanto segue, saranno denominate, rispettivamente, "Associazione" e "Concessionario", danno atto che le opere di cui sopra dovranno essere conservate sotto l'osservanza delle seguenti

CONDIZIONI

1) Nessuna modifica potrà essere apportata dal Concessionario alle opere oggetto della presente concessione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Associazione

2) Nel caso l'Associazione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., informa il Concessionario - con ciò assolvendo qualsiasi onere derivante da tale disposizione di legge - circa i rischi insiti nello svolgimento di lavori interessanti i corsi d'acqua e loro pertinenze con pericolo di:

- "colpi d'acqua" di differente portata generati da cause diverse;

- infezioni per contatto con acque inquinate colanti nei corsi d'acqua;
- franamenti di sponda o cedimenti dei rivestimenti spondali;
- scariche elettriche per induzione o per contatto diretto con linee aeree o interrate;
- scoppi, incendi, sversamenti per intercettazione accidentale di linee tecnologiche, aeree o interrate, per il trasporto di gas o idrocarburi;
- caduta di materiali da manufatti o strutture comunque denominate che sovrappassano i corsi d'acqua;
- punture di insetti presenti nell'habitat di campagna;
- infezioni alle vie respiratorie dovute all'attività di concimazione e diserbo nell'ambito delle attività agricole.

Il Concessionario dovrà conseguentemente dotarsi o dotare il personale incaricato dell'esecuzione dei lavori di tutti gli strumenti di protezione individuale necessari ad evitare gli incidenti dovuti ai rischi di cui sopra o informare di tali rischi la ditta eventualmente incaricata dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

3) Eventuali nuovi lavori saranno eseguiti dal Concessionario a regola d'arte, per mezzo di Ditta specializzata secondo le indicazioni e sotto la sorveglianza del Personale tecnico dell'Associazione, alle cui prescrizioni il Concessionario stesso dovrà uniformarsi, anche se dette prescrizioni comportassero modificazioni al progetto riconosciute opportune all'atto della sua esecuzione.

Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto le date di inizio e fine di eventuali nuovi lavori che dovranno essere comunque eseguiti – in accordo con l'Ufficio Zonale competente dell'Associazione – in periodi tali da non ostacolare il regolare deflusso delle acque e l'esercizio dell'attività irrigatoria; il tutto valutando altresì l'eventuale necessità di ottenere particolari permessi per la

messa in asciutta dei canali e/o per consentire il recupero della fauna ittica.

Il Concessionario si impegna inoltre a eseguire, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Associazione, per mezzo di Ditta specializzata e a proprie cura e spese, tutte quelle modifiche alle opere concesse che si rendessero necessarie in concomitanza o a seguito di interventi di riforma, di ricostruzione o di manutenzione straordinaria del canale

4) L'Associazione non assume alcuna responsabilità in ordine al dimensionamento delle strutture concesse, che sono state realizzate a cura e spese del Concessionario.

Lo stesso assicura di aver provveduto direttamente a richiedere le autorizzazioni (permesso di costruire ecc.) e a espletare tutte le pratiche eventualmente necessarie (denuncia al competente Ufficio Regionale per le opere in c.a. ecc.), sollevando l'Associazione da ogni responsabilità per mancata o ritardata ottemperanza alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

5) Sono a esclusivo carico del Concessionario le spese di costruzione di tutte le opere dipendenti dalla concessione.

Farà carico al Concessionario l'obbligo di eseguire, per tutta la durata della concessione per mezzo di Ditta specializzata e a proprie spese, tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuale ristrutturazione o ricostruzione delle opere concesse, così come le stesse risultano (dimensioni, caratteristiche ecc.) dalla descrizione che precede e, ovviamente, comprese le parti interessanti le sponde e l'alveo del canale.

Il Concessionario dovrà altresì uniformarsi alle eventuali prescrizioni che l'Associazione ritenesse di dettare tanto per la buona conservazione delle opere quanto per garantire il regolare deflusso delle acque.

6) Nel caso d'inadempimento delle obbligazioni di cui sopra, l'Associazione, anche

senza costituire in mora il Concessionario, avrà diritto di provvedere essa stessa, sia direttamente che a mezzo di Impresa, a quanto prescritto nella concessione a spese del Concessionario medesimo, il quale dovrà rimborsare l'importo nel termine di giorni 20 dalla sua notificazione.

7) Il Concessionario sarà tenuto al risarcimento verso l'Associazione e i terzi di qualunque danno possa essere causato dalla costruzione, dall'esistenza o dalla trascurata manutenzione delle opere concesse e non potrà pretendere il risarcimento dei danni che fossero arrecati alle opere medesime dalle acque fluenti nel cavo su cui sono costruite.

Al Concessionario farà carico ogni e qualsiasi responsabilità, anche penale, per incidenti, rotture, sinistri ecc. conseguenti a carenze, mancata o ritardata esecuzione di tutti gli interventi che gli competono.

Il Concessionario dovrà pertanto tenere sollevata e indenne l'Associazione da ogni molestia o azione da parte di terzi relativamente all'esercizio della concessione.

8) Il Concessionario non potrà immettere scarichi di sorta nei cavi di pertinenza dell'Associazione senza la formale autorizzazione dell'Associazione stessa.

9) La presente concessione - che si dichiara fatta a titolo precario - è accordata per anni 19 e 10 mesi e ha decorrenza dal 1° marzo 2015 e scadenza al 31 dicembre 2034; scaduto tale termine la concessione stessa si intenderà risolta di pieno diritto senza bisogno di preventiva reciproca disdetta.

L'Associazione, nonostante la concessione assentita, potrà sempre comunque liberamente disporre nel più lato senso del cavo, riservandosi anche la facoltà di revocare la concessione stessa.

10) Qualora la concessione non sia rinnovata alla scadenza e altresì nel caso di

anticipata risoluzione sia per rinuncia del Concessionario sia per revoca da parte dell'Associazione, quest'ultima avrà la facoltà di richiedere al Concessionario stesso di provvedere, a sue cura e spese, alla completa demolizione delle opere, alla rimozione dei materiali di risulta e al ripristino a regola d'arte dell'alveo e delle sponde del cavo. Le operazioni sopra descritte dovranno in ogni caso essere completate entro e non oltre il termine della prima asciutta successiva alla scadenza, rinuncia o revoca della concessione.

11) La presente concessione si intende valida, alle stesse condizioni, anche per gli eventuali successori o aventi causa delle Parti sottoscritte, ciascuno dei quali sarà solidalmente e indivisibilmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il presente atto. Pertanto, nel caso in cui il Concessionario dovesse cedere ad altro Ente la titolarità o la gestione della strada di cui trattasi e delle opere oggetto della presente concessione, avrà l'onere di notificare al nuovo titolare l'esistenza delle obbligazioni derivanti dal presente atto e rimarrà responsabile verso l'Associazione fino a quando l'Ente subentrante non avrà assunto formalmente le suddette obbligazioni.

12) Il Personale dell'Associazione continuerà ad avere libero accesso alla proprietà del Concessionario per la sorveglianza e la manutenzione del tratto di cavo interessato dalle opere concesse. L'Associazione continuerà infatti a provvedere, direttamente e a proprie spese, all'esecuzione di quegli interventi manutentivi che di volta in volta si renderanno necessari per assicurare il transito delle normali portate irrigue. In particolare l'Associazione eseguirà le operazioni di spurgo e taglio erbe a suo insindacabile giudizio, mantenendo la facoltà di depositare il materiale estratto dal cavo sul suolo del Concessionario. Quest'ultimo dovrà provvedere a sue cura e spese a farlo rimuovere entro il termine di giorni 8 dalla data di effettuazione delle

operazioni di spurgo.

Il Personale dell'Associazione continuerà ad avere libero accesso al cavo per la sorveglianza e la manutenzione del tratto di cavo interessato dalle opere concesse. L'Associazione continuerà infatti a provvedere, direttamente e a proprie spese, all'esecuzione di quegli interventi manutentivi che di volta in volta si renderanno necessari per assicurare il transito delle normali portate irrigue.

13) Il Comune sarà tenuto a versare all'Associazione per ciascun anno di durata della concessione e a valere dal 1° marzo 2015, il canone di euro 248,02 (duecentoquarantotto/02), - per le opere di cui al punto a).

Il canone per le interferenze di cui al punto b), è regolato direttamente con ACQUA NOVARA VCO sulla base della apposita citata Convenzione Generale.

Tale canone sarà automaticamente adeguato ogni anno in base alle variazioni percentuali che saranno riscontrate nell'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" rilevati dall'ISTAT, assumendo come indice base quello determinato dal predetto Istituto per il mese di dicembre 2014.

14) Il pagamento dell'importo annuo di cui al precedente articolo dovrà essere effettuato in via anticipata, non oltre il 31 marzo di ciascun anno presso la sede dell'Associazione (Novara - via Negroni n. 7) oppure mediante il versamento sul c/c n. IBAN IT14 E 05034 10100 000000001310 in essere presso Banco Popolare Società Cooperativa filiale di Novara - o sul c/c postale n. 16606287 a favore dell'Associazione stessa. Sarà in facoltà dell'Associazione medesima di procedere alla riscossione di tale importo annuo mediante ruolo ad opera del proprio Esattore.

Qualora il Concessionario, per qualsiasi ragione o causa, dovesse ritardare il versamento di quanto dovuto, l'Associazione applicherà:

- l'indennità di mora

- pari al 3,00% per tutti i pagamenti che avvengono entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza indicata sull'avviso di pagamento;
- pari al 3,75% per tutti i pagamenti che avvengono oltre i 30 giorni;
- l'indennità di ritardato pagamento (in aggiunta alla sopraccitata indennità di mora) nella misura del tasso legale in vigore; detta indennità sarà calcolata sul canone insoluto e commisurata al periodo di insolvenza compreso tra il 1° giorno (incluso) successivo a quello di scadenza fissato sull'avviso di pagamento e il giorno di scadenza indicato sull'avviso di morosità oppure - nel caso in cui non sia stato emesso quest'ultimo avviso - la data dell'effettivo pagamento all'Associazione del canone stesso.

Trascorso poi infruttuosamente il 31 ottobre dello stesso anno, l'Associazione avrà la facoltà, senza necessità di ulteriore preavviso, di revocare la concessione e il Concessionario dovrà provvedere, a sue cura e spese, a far restituire in pristino lo stato del cavo, in conformità delle prescrizioni dell'Associazione stessa, entro il termine strettamente necessario. Ciò indipendentemente dall'obbligo da parte del Concessionario di corrispondere all'Associazione il canone medesimo sino a tutto il 31 dicembre dello stesso anno, ovviamente con l'aggravio delle suddette indennità di mora e di ritardato pagamento.

15) Sono a carico del Concessionario le spese di stipulazione del presente atto, quelle per le eventuali registrazione e trascrizione dello stesso e altresì quelle per le copie autentiche occorrenti.

Fa carico inoltre al Concessionario l'onere di provvedere all'eventuale regolarizzazione tributaria, anche se dipendente da leggi future.

Resta pertanto inteso che eventuali penalità derivanti dall'inosservanza dei pagamenti di cui sopra saranno interamente a carico del

Concessionario stesso.

16) La presente concessione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il combinato disposto di cui agli artt. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e 8, comma 2, capoverso 1 bis della L. 26/6/1990 n. 165.

17) Le Parti si impegnano fin da ora a deferire al Collegio degli Arbitri dell'Associazione tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere in sede di interpretazione e di esecuzione delle clausole contenute nel presente atto.

18) Per l'esecuzione della concessione e per ogni emergenza relativa il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in Novara, presso la Segreteria comunale.

Novara, li

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

IL SEGRETARIO

(dr. Roberto Occhipinti)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

UNIONE NOVARESE 2000

(arch. Giampietro Depaoli)

